Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DOMINICI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - AURELIO MIRONE

Seduta del 17/05/2019

FATTO

Il ricorrente, titolare di una carta prepagata rilasciata dall'intermediario, in scadenza il 31.01.18, nel dicembre 2017 provvedeva a contattare l'intermediario per ottenere la sostituzione della prepagata prima della suindicata scadenza.
In un secondo momento il ricorrente apprendeva che la nuova carta era stata spedita dall'intermediario al precedente indirizzo di residenza, nonostante la comunicazione del nuovo indirizzo, e chiedeva pertanto il blocco del nuovo strumento di pagamento mai ricevuto.
In data 10.01.18, il ricorrente scopriva l'avvenuto blocco della carta in scadenza. Successivamente il 25.01.18 non avendo più la disponibilità della vecchia carta e non avendo ancora ricevuto quella sostitutiva, era costretto ad accendere un nuovo conto corrente.
Insoddisfatto dell'esito del reclamo ed ancora in attesa della nuova carta prepagata, si rivolge all'ABF, chiedendo di condannare la resistente al rimborso delle spese sostenute per l'apertura e la gestione del conto corrente, dell'importo pari ad € 5,00 relativo alle spese di blocco e sostituzione della prepagata, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale patito quantificato in € 1.000,00.
Costituitosi ritualmente, l'intermediario eccepisce di avere provveduto tempestivamente all'invio della nuova carta, la quale non è stata consegnata prima della scadenza all'indirizzo comunicato alla Banca; di aver correttamente informato il ricorrente del fatto

che il blocco dell'operatività dello strumento di pagamento avrebbe comportato anche il blocco della carta in scadenza. Quanto alle spese sostenute dal ricorrente per l'apertura di un nuovo C/c, l'intermediario afferma di averlo agevolato nell'apertura del nuovo conto, con trasferimento dei fondi presenti nella prepagata, al fine di limitare i disagi subiti. Infine l'intermediario dichiara che la consegna della nuova prepagata è avvenuta in data 13.03.18.
Alla luce di quanto sopra, l'intermediario chiede che il Collegio rigetti il ricorso, in quanto infondato.

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio concerne l'accertamento della condotta tenuta dalla resistente in occasione del rilascio della carta prepagata intestata al ricorrente in rinnovo di quella in scadenza già in suo possesso. Il ricorrente lamenta, a tal proposito, il ritardo nella consegna dello strumento di pagamento imputabile, a suo dire, alla negligenza dell'intermediario; riferisce di aver sostenuto dei costi e di aver subito un danno morale/esistenziale per risolvere il disservizio.
In merito alla condotta tenuta dall'intermediario si rileva che lo stesso ha provveduto ad inviare la carta rinnovata al domicilio del ricorrente da lui stesso comunicato, in conformità alle previsioni contrattuali relative al rinnovo della carta. Ne consegue che la mancata ricezione da parte del ricorrente della nuova carta prepagata non può essere imputata all'intermediario atteso che il ricorrente ha omesso di comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo.
Alla luce di quanto sopra, la condotta dell'intermediario non può dirsi in alcun modo censurabile, con conseguente rigetto del ricorso.
Rimane assorbita la richiesta di risarcimento del presunto danno non patrimoniale subito dall'intermediario, peraltro sprovvista di qualunque supporto probatorio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI